



COMUNE BORGONOVO VAL TIDONE
(Piacenza)

ORDINANZA SINDACALE

**OGGETTO: ANNULLAMENTO FIERA DELL'ANGELO PER L'ANNO 2021 A SEGUITO
DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19**

ORDINANZA N. 000007

Data: 30.01.2021

PROTOCOLLO N.

IL SINDACO

PREMESSO che, come da antica trazione, ogni anno nei giorni di domenica e lunedì di Pasqua, viene organizzata la tradizionale "Fiera dell'Angelo che prevede la collocazione lungo le strade e le piazze del centro storico di un mercato, un'area espositiva, un luna park e una rassegna enogastronomica;

VISTI:

- La Delibera di Consiglio dei Ministri del 31.01.2020 con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- La dichiarazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità dell'11.03.2020 con la quale l'epidemia da Covid-19 è stata valutata come "pandemia" in considerazione dei livelli di diffusione e gravità raggiunti a livello globale;
- I D.L. n. 83/2020 – 125/2020 – 2/2021 e la Delibera del Consiglio dei Ministri del 13.01.2021 con i quali è stato prorogato lo stato di emergenza sull'intero territorio nazionale fino al 30.04.2021;
- Il D.L. n. 33 del 16.05.2020 recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19" il quale prevede che le attività produttive, economiche e sociali debbano svolgersi nel rispetto dei contenuti dei protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottate dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, convertito in Legge n. 74/2020;
- Il D.P.C.M. 14.01.2021 con il quale si ribadisce che, fino al 5 marzo 2021:
 - è fatto obbligo sull'intero territorio nazionale di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, nonché l'obbligo di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto;
 - è fatto obbligo di mantenere una distanza interpersonale di almeno un metro;
 - sono vietate le fiere e le sagre di qualunque genere e gli altri analoghi eventi;

RICHIAMATE:

- Le linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative di cui al prot. della Conferenza delle Regioni e delle Provincie autonome n. 20/127/CR07ter-a/COV19;
- L'Ordinanza del Presidente della Regione Emilia Romagna n. 82 del 17/05/2020 ed in particolare l'allegato 1 al medesimo provvedimento relativo al protocollo di regolamentazione dell'attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche nel rispetto delle specifiche indicazioni tecniche ed operative, il quale delinea una competenza dei Comuni ad individuare le misure più idonee e efficaci al fine di mitigare il rischio di diffusione dell'epidemia di Covid-19;
- L'ordinanza del Presidente della Regione Emilia Romagna n. 87 del 23/05/2020 ed in particolare l'allegato 4 al medesimo provvedimento "protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 in relazione allo svolgimento in sicurezza delle attività di gestione di parchi acquatici, giardini zoologici, luna park e attrazioni dello spettacolo viaggiante in Emilia Romagna";
- Il decreto del Presidente della Regione Emilia Romagna n. 109 del 12.06.2020 ed in particolare l'allegato 1 al medesimo provvedimento "Linee guida regionali per manifestazioni fieristiche con qualifica locale, sagre ed eventi assimilabili";

CONSIDERATO l'evolversi della situazione epidemiologica a livello nazionale ed internazionale e che la comunità scientifica, al fine di evitare una terza ondata di contagi, ribadisce l'importanza dell'adozione e rispetto di specifiche misure finalizzate a contenere il diffondersi del contagio;

RITENUTO CHE:

- La tipologia di manifestazione (fiera) presenta caratteristiche di eccezionalità, comprendendo diverse attività (mercato, area espositiva, rassegna enogastronomica, luna park) e maggiormente di presta a richiamare un afflusso particolarmente consistente di persone, tale da poter pregiudicare il rispetto del divieto di assembramento e delle norme sul distanziamento sociale;
- Le aree in cui si svolge la fiera, pur risultando all'aria aperta:
 - sono confinanti con percorsi stradali definiti e obbligati nonché lambiti dalla presenza degli espositori-commercianti-postazioni di street-food con riduzione della sede stradale
 - il forte carico antropico e la caratteristica non stanziale della manifestazione rende estremamente complesso controllare gli accessi ed il distanziamento nel rispetto degli specifici protocolli sopra richiamati e conseguentemente evitare possibili assembramenti;
 - non consentono un adeguato e consono uso della mascherina e di igiene delle mani sia a motivo del consumo dei pasti in loco sia per le continue transazioni commerciali
- Per quanto riguarda il luna park è opportuno preservare il più possibile i giovani – in quanto principali utenti delle relative attrazioni – da potenziali occasioni di contagio vista, tra l'altro, l'attuale avvenuta ripresa delle attività scolastiche in presenza;

Considerato che l'ordinamento emergenziale assegna alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alle Regioni le misure attuative dei decreti legge emergenziali salva la potestà dei Sindaci per le funzioni proprie riconosciute dalla legislazione emergenziale suddetta nonché dalle consuete fonti del diritto (art. 50 del D.Lgs. n.267/2000 - art. 32 della L. n. 833/1978);

VALUTATO, per quanto sopra e di propria competenza, di emettere un'ordinanza sindacale a tutela della salute pubblica per cercare di eliminare gli eventuali assembramenti e rischio dovuti ad attività che per loro natura comportano una notevole dinamicità dell'utenza, tenuto conto altresì che ad oggi non è possibile prevedere quali saranno le condizioni dell'emergenza epidemiologica che si verificheranno nel weekend della Fiera;

VISTO l'art. 50 comma 5 del D.Lgs. n. 267/2000 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali

ORDINA

Per tutto quanto in premessa, l'annullamento della "Fiera dell'Angelo" che tradizionalmente si svolge a Borgonovo V.T. la domenica e lunedì di Pasqua (4 e 5 aprile 2021).

La presente ordinanza viene trasmessa per gli adempimenti di competenza al Comando di Polizia Locale, al Servizio Attività Economiche, all'Ufficio Tecnico, alla Stazione Carabinieri di Borgonovo V.T., pubblicata all'albo pretorio nonché sul sito istituzionale del comune di Borgonovo V.T.

La presente ordinanza sarà trasmessa per opportuna conoscenza ai seguenti Enti: Prefettura U.T.G. di Piacenza, AUSL Servizio Igiene Pubblica di Piacenza, Regione Emilia Romagna.

Sarà inoltre data informazione della presente ordinanza anche a tutti gli operatori interessati per il tramite delle relative associazioni di categoria.

In caso di violazione della presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca reato, troveranno applicazione le sanzioni previste dall'art. 4 del D.L. 19/2020, in relazione all'art. 3 del medesimo come convertito dalla Legge n. 35/2000 e richiamato l'art. 2 del D.L. n. 33/2020, con le procedure indicate che prevedono una sanzione amministrativa pecuniaria da € 400,00 ad € 1.000,00 nonché, per le attività, la sanzione accessoria della chiusura delle stesse fino a 30 giorni.

Ai sensi dell'art. 5 comma 3 della Legge n. 241/1990 il Responsabile del procedimento in oggetto è il Responsabile del Settore Affari Generali e Istituzionali e Servizi alla Persona, dott. Paolo Cassi.

Ai sensi dell'art. 3. Comma 4, della L. 241/1990, avverso il presente provvedimento può essere promosso ricorso, ai sensi del D.Lgs. 104/2010, al TAR della Regione Emilia Romagna entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione dello stesso all'albo pretorio online, ovvero in alternativa, ai sensi del D.P.R. 1199/1971, al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni decorrenti dalla medesima data.

**IL SINDACO
PIETRO MAZZOCCHI**